



ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII DELL'INEA RELATIVO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO 2010

VISTO il “Contratto collettivo integrativo (CCI) del personale dei livelli IV-VIII dell’Inea relativo al fondo per il trattamento accessorio – anno 2009”, sottoscritto in data 22 dicembre 2009 dalla delegazione di parte pubblica dell’Inea, nelle persone del Direttore Generale, Prof. Alberto Manelli e della Dr.ssa Silvia Incoronato, in qualità di delegato del Presidente, Ing. Lino Carlo Rava e dalle delegazioni rappresentative delle OO.SS. di categoria, FIR CISL, nella persona del Sig. Alessandro Castellana e UILPA-UR, nella persona del delegato Sig. Gabriele Vizzani e, a tavoli separati, da FLC CGIL nella persona della delegata Dr.ssa Francesca Giarè e dalla USI-RdB Ricerca, nella persona del Sig. Pierluigi Cesarini;

PRESO ATTO che in base al suddetto CCI, il fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2009 è stato determinato in euro 723.188,91;

VISTO il primo comma dell’art. 11 del CCNL del 13/5/2009 (I biennio economico) che conferma le risorse del trattamento economico accessorio e le modalità di suddivisione delle stesse, già previste dall’art. 43 del CCNL del 7/10/96;

CONSIDERATO che nel corso del 2009 si sono realizzati dei risparmi di spesa corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e agli incrementi retributivi di cui all’art. 53 del CCNL del 21/2/2002 (cd. gradoni) in godimento del personale cessato (per un importo totale di euro 4.405,53);

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 73 della legge n. 133/2008 i risparmi derivanti dal part-time nei limiti posti dall’art. 1, co. 57 e seg. della legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa;

CONSIDERATO che il limite massimo individuale di effettuazione di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, è fissato in 200 ore annue e che eccezionali deroghe a tale limite

150
2/6
15
1
150

possono essere definite, per le attività connesse alle attività dei vertici dirigenziali, in sede di contrattazione decentrata nazionale;

PRESO ATTO che il fondo di cui all'art. 43, co. 2 lett. b) del CCNL del 7/1/1996 retribuisce l'indennità di maneggio denaro spettante al Cassiere dell'Istituto ed al suo supplente per un importo massimo annuo di euro 680,00, nonché l'indennità di maneggio buoni pasto spettante al personale addetto (nella misura giornaliera di euro 2,30 per un importo massimo di euro 506,00);

PRESO ATTO che le indennità previste dall'art. 43, co. 2, lett. b) del CCNL del 7/10/1996 retribuiscono altresì le 11 posizioni di responsabilità individuate dalla nuova riorganizzazione degli Uffici Dirigenziali dell'ente, resasi necessaria a seguito del riordino dell'Inea, disposto dall'art. 16 del D.lgs. 454/99;

PRESO ATTO che il fondo costituito ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del CCNL del 21/2/2002 (II biennio economico) per retribuire le indennità di responsabilità di cui ai precedenti capoversi ammonta ad euro 25.000,00;

PRESO ATTO che le predette indennità di responsabilità sono riconosciute con le modalità e secondo le misure stabilite dal CCDI del personale dei livelli IV-IX dell'Inea relativo al fondo per il trattamento accessorio – anno 2007;

PRESO ATTO che il comma 5 dell'art. 67 della legge n. 133/2008 aveva previsto una ulteriore riduzione del 10% dell'ammontare complessivo del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 1 comma 189 della finanziaria 2006;

PRESO ATTO che ai sensi della normativa sopra richiamata la predetta riduzione è stata operata sul fondo 2009 per l'importo del fondo 2004 al netto degli aumenti fissi previsti dai contratti collettivi nazionali e al netto dell'indennità di ente di cui all'art. 71 del CCNL del 21/2/2002, (nelle sue due componenti di indennità di ente mensile e di indennità di ente annuale) atteso il carattere di stabilità riconosciuto alla stessa dalla normativa contrattuale;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2010 prot. n. 0008564 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si afferma che la disposizione recata dall'art. 67 della legge n. 133/2008 non fa riferimento a singole voci retributive, ma si limita a prevedere un abbattimento del 10% della consistenza dei fondi 2004 per il trattamento accessorio e che pertanto solo l'indennità di ente annuale deve essere salvaguardata dalla decurtazione prevista dall'art. 67 summenzionato non ritenendo comprimibile un emolumento fissato dal CCNL in misura eguale per tutti i dipendenti degli enti di ricerca;

RITENUTO necessario, alla luce delle motivazioni suddette, effettuare la decurtazione di cui all'art. 67 in parola anche sul fondo di cui all'art. 43, comma 2, lett. c) secondo periodo del CCNL del 7/10/1996 (cd. indennità di ente mensile) - anno 2004;

PRESO ATTO che il predetto fondo per l'indennità di ente mensile dell'anno 2004 è pari ad euro 190.000,00 e che la riduzione, da operare sul fondo per l'anno 2010 è pari ad euro 19.000,00;

RITENUTO necessario, avendo stimato di avere risparmi di gestione superiori all'importo decurtato, attivare le procedure previste per il recupero delle decurtazioni di cui ai capoversi precedenti ai sensi dell'art. 6 del CCNL de 13/5/2009 (II biennio economico);

PRESO ATTO che il comma 2 bis dell'art. 5 del CCNL del 21/2/2002 (II biennio economico) ha disapplicato i parametri in base ai quali venivano erogati i compensi per la produttività collettiva ed individuale;

PRESO ATTO che il comma 4 dell'art. 5 del CCNL del 21/02/2002 (II biennio economico) stabilisce che il fondo per la produttività collettiva ed individuale è altresì destinato a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo (cd. gradoni), entro il limite dello 0,5% del monte salari 1999 (pari ad euro 15.649,87);

PRESO ATTO che il comma 5 dell'art. 5 del CCNL del 21/02/2002 (II biennio economico) prevede che in contrattazione integrativa le parti possano stabilire un diverso valore del limite delle risorse di cui al precedente capoverso;

PRESO ATTO che alla data del 1° gennaio 2010 ci sono unità di personale inquadrato nei livelli apicali dei profili professionali degli EPR che hanno maturato i requisiti per partecipare alle procedure per le progressioni economiche di cui all'art.53 del CCNL del 21/2/2002;

PRESO ATTO che l'importo del fondo necessario a finanziare gli incremento retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo (cd. gradoni) per il 2010 deve essere pari ad euro 30.103,14;

PRESO ATTO che pertanto il trattamento accessorio per l'anno 2010 deve essere determinato in euro 708.594,24;

CONSIDERATO che, per il personale a tempo determinato, così come prescritto dall'art. 20 del CCNL sottoscritto il 21/02/2002 ed al fine di equiparare il trattamento economico con le corrispondenti professionalità del personale assunto a tempo indeterminato, la somma necessaria verrà tratta dai relativi capitoli di bilancio;

VISTA la delibera del Presidente n. 1196 del 9/01/2007, con la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell'art.34 del CCNL sottoscritto il 7/04/07, la delegazione di parte pubblica, in sede decentrata, nelle persone del Prof. Alberto Manelli, Direttore Generale dell'ente e, su delega del Presidente, dalla Dr.ssa Silvia Incoronato;

VISTA l'ipotesi di CCI del personale dei livelli IV-VIII dell'Inea relativo al fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010 siglato il 29/07/2010 dalla delegazione di parte pubblica e da FIR-CISL e UILPA-UR AFAM ed, a tavoli separati, nella medesima giornata, da FLC – CGIL;

VISTO il verbale n. 34 del 29/9/2010 con il quale il Collegio dei Revisori dell'ente ha proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art.29, co.3 del CCNL del 7/4/06 e della circolare n. 7/2010 del Dipartimento di Funzione Pubblica, il controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e della legittimità del predetto CCI, dando parere positivo.

Il giorno 5 ottobre 2010 la delegazione di parte pubblica dell'ente composta dal Direttore Generale, Prof. Alberto Manelli e dalla Dr.ssa Silvia Incoronato, in qualità di delegato del Presidente, Ing. Lino Carlo Rava, e le delegazioni rappresentative delle OO.SS. di categoria, , FIR CISL e UILPA-UR AFAM e, a tavoli separati, FLC CGIL e USI-RdB Ricerca;

CONVENGONO

di distribuire la somma destinata a finanziare la parte variabile della retribuzione dei dipendenti Inea inquadrati nei livelli professionali IV – VIII, determinata per l'anno 2010 in euro 708.594,24, salvo reintegro in favore del fondo per la produttività collettiva ed individuale a seguito delle autorizzazioni previste dall'art. 6 del CCNL del 13/5/2009 (II biennio economico) nel modo seguente:

- a) euro 19.000,00 per compensare le prestazioni di lavoro straordinario;
- b) euro 680,00 per l'erogazione dell'indennità maneggio denaro spettante al Cassiere dell'Istituto e al suo supplente; euro 506,00 per l'erogazione dell'indennità del maneggio buoni pasto ed euro 22.814,00 per le 11 indennità di responsabilità istituite nell'ambito degli Uffici Dirigenziali dell'ente;
- c) euro 314.441,75 per l'erogazione dell'indennità di ente di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) primo periodo del CCNL del 7/10/1996 (cd. indennità di ente annuale) e euro 302.947,65 per l'erogazione dell'indennità di ente di cui al secondo periodo dello stesso articolo (cd. indennità mensile);

Importi mensili indennità di ente mensile

Livello IV	Livello V	Livello VI	Livello VII	Livello VIII
€ 471,95	€ 431,94	€ 375,32	€ 345,90	€ 326,23

- d) euro 0,00 per l'indennità di posizione;
- e) euro 48.205,14, al netto della decurtazione operata ai sensi dell'art.5 comma 167 della legge n. 133/08, per il fondo per la produttività collettiva e individuale del personale Inea, di cui euro 30.103,14 sono destinati a finanziare gli incrementi retributivi derivanti dalle procedure selettive ex art. 53 del CCNL del 21/02/02 (cd gradoni) e euro 18.102,00 sono destinati a finanziare gli incrementi retributivi delle voci accessorie derivanti dai passaggi di livello ex art. 54 del CCNL del 21/2/2002.

- di prevedere una deroga al limite massimo individuale di effettuazione di lavoro straordinario per un numero massimo di due unità di personale che svolgono attività necessaria ai vertici dirigenziali, per un numero di ore individuali comunque non superiori a 250 annue;

- le eventuali somme che dovessero rendersi disponibili per finanziare il fondo per la produttività collettiva ed individuale saranno erogate nel mese di aprile 2011.

DIPENDENTI CON CONTRATTO A TERMINE

Nel 2010 la somma per l'equiparazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato con quello delle corrispondenti professionalità del personale assunto a tempo indeterminato, verrà tratto dai relativi capitoli del bilancio. L'importo per tale personale è determinato, proporzionalmente, nella stessa misura del personale a tempo indeterminato. Per la utilizzazione della somma di cui sopra verranno seguiti gli stessi criteri, procedure e tempi concordati per l'utilizzazione del Fondo per il trattamento accessorio destinato al personale a tempo indeterminato.

Roma, 9 Maggio 2010

INEA

Il Direttore Generale

[Signature]

Il delegato del Presidente

[Signature]

I SINDACATI PRESENTI

FIR - CISL

[Signature]

UILPA- UR AFAM

[Signature]

Roma,

Il Direttore Generale

[Signature]

Il delegato del Presidente

[Signature]

FLC - CGIL

[Signature]

USI-RdB Ricerca

ANPRI